# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4668

# PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del Deputato DI PRIMIO**

***Presentata il 14 dicembre 1967***

## Istituzione dei ruoli organici del personale per i servizi meccanografici della Corte dei conti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Presso la Corte dei conti, dal 1° gennaio 1966, è stato avviato un riammodernamento dei servizi con l'adozione di mezzi meccanografici ed elettronici. Tale processo che ha avuto inizio con la meccanizzazione dei servizi contabili degli uffici di controllo, attualmente è esteso ad altre applicazioni, grazie all'utilizzazione di un impianto elettronico tra i più avanzati, che consentirà una più efficace azione nell'assolvimento dei compiti istituzionali della Corte dei conti.

Una valutazione, anche se approssimativa, dei compiti che la meccanizzazione è chiamata a svolgere nella Corte può essere fornita dalla considerazione che una delle prime applicazioni sarà diretta a migliorare i tempi necessari a definire i ricorsi in materia di pensioni di guerra. Altra importante applicazione sarà quella relativa all'esame dei conti giudiziali e alla vigilanza sulle pubbliche entrate, applicazione che consentirà una sempre più estesa ed efficace vigilanza sull'operato della Pubblica amministrazione, dando così la possibilità al Parlamento di avere tempestivamente i dati necessari all'assolvimento dei compiti attribuitigli dalla Costituzione.

Si ritiene superfluo porre l'accento sull'enorme vantaggio che ne deriverà all'interno del Paese.

Onde ottenere che i fini suesposti siano raggiunti con i più brillanti risultati la Corte dei conti deve necessariamente avere la disponibilità di personale altamente specializzato ed esperto sia nell'impiego dei moderni mezzi elettronici che dei problemi dell'Istituto.

Sin dalla prima introduzione delle apparecchiature meccanografiche presso la Corte si è formato un gruppo di tecnici che, costituitosi in un apposito ufficio per i Servizi meccanografici, ha provveduto a studiare ed attuare la meccanizzazione, affrontando con encomiabile spirito di sacrificio il gravoso lavoro da ciò derivante, che sotto alcuni aspetti può presentare anche dei rischi, pur non godendo delle adeguate misure di sicurezza sociale che non sono riconosciute alle funzioni amministrative.

La proposta di legge in esame è intesa a sanare queste lacune istituendo presso la Corte dei conti un ristretto ruolo organico di personale tecnico per il funzionamento dei servizi meccanografici.

La istituzione delle carriere di cui all'articolo 1 si rende necessaria in quanto le mansioni svolte dal personale assegnato all'Ufficio sopra citato, già funzionante dal 1° gennaio 1966, hanno caratteristiche tali da non poter essere assimilate a quelle proprie delle carriere amministrative della Corte dei conti.

L'articolo 2 istituisce la Direzione per i servizi meccanografici della Corte dei conti, ne fissa i compiti e pone alle dipendenze della Direzione stessa il ruolo istituito dall'articolo 1°.

L'articolo 3 attribuisce le funzioni al personale delle carriere direttiva ed esecutiva del nuovo ruolo organico.

Gli articoli 4, 5 e 6 non richiedono particolari cenni illustrativi in quanto regolano l'immissione e lo svolgimento delle nuove carriere in conformità del testo unico per gli impiegati civili dello Stato e la corresponsione della indennità meccanografica già prevista per il personale delle Amministrazioni dello Stato dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

Gli articoli 7 8 e 9 prevedono norme a carattere transitorio dirette a porre l'Istituto in grado di disporre subito del personale specializzato già adibito alle suddette mansioni tecniche presso l'Ufficio per i servizi meccanografici, attribuendo altresì allo stesso quelle funzioni che attualmente svolge.

L'articolo 10 prevede, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, la copertura dell'onere veramente esiguo derivante dalla presente legge, di lire 85.000.000 annui. Tale onere è ampiamente compensato dagli innumerevoli vantaggi che scaturiranno dalla regolamentazione di detto personale chiamato a svolgere una funzione così importante per un miglior funzionamento del nostro massimo organo di controllo.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere direttiva ed esecutiva del personale per i servizi meccanografici della Corte dei conti, in conformità ai quadri *A* e *B* annessi alla presente legge.

L'equiparazione fra le qualifiche previste dagli annessi quadri *A* e *B* e quelle previste dagli articoli 153 e 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, è effettuata in base ai quadri *C* e *D* annessi alla presente legge.

ART. 2.

Il personale dei ruoli organici istituiti con l'articolo precedente dipende, con le funzioni indicate nell'articolo seguente, da un unico ufficio che prende la denominazione di « Direzione per i servizi meccanografici della Corte dei conti ».

Alla sunnominata Direzione per i servizi meccanografici competono tutti i compiti relativi alla elaborazione dei dati necessari alla Corte dei conti stessa.

ART. 3.

Il personale della carriera direttiva, di cui all'annesso quadro *A*, svolge funzioni di direzione ed organizzazione dei servizi e reparti dipendenti; di analisi e realizzazione di

nuove applicazioni; di studio del miglioramento delle procedure; di addestramento del personale meccanografico; di programmazione per la elaborazione elettronica dei dati, nonché di coordinamento tra i reparti centrali e periferici.

Il suddetto personale svolge, inoltre, compiti di carattere amministrativo e contabile inerenti ai servizi svolti presso la Direzione per i servizi meccanografici della Corte dei conti.

Il personale della carriera esecutiva, di cui all'annesso quadro *B*, opera sugli apparati del centro di elaborazione e sulle macchine ausiliarie; è addetto agli archivi meccanografici e svolge le operazioni di codifica e quelle esecutive inerenti ai servizi meccanografici stessi.

ART. 4.

La nomina in prova ad Analista programmatore di 3ª classe, nella carriera direttiva di cui all'annesso quadro *A*, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano muniti di un diploma di laurea ad indirizzo tecnico o amministrativo.

Possono partecipare, altresì, al suddetto concorso, gli impiegati delle carriere di concetto in possesso dei requisiti di cui al quarto comma dell'articolo 161 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in prova ad operatore tecnico aggiunto, nella carriera esecutiva di cui all'annesso quadro *B*, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano forniti di un diploma di istruzione secondaria di primo grado.

ART. 5.

Per quanto concerne lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano le norme stabilite nella Parte II, Titolo I e Titolo III, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 6.

Al personale inquadrato nelle carriere di cui all'articolo 1 della presente legge spetta l'indennità meccanografica nella misura prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

## NORME TRANSITORIE

ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge sono conferiti, a domanda da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti della carriera direttiva del ruolo per i servizi meccanografici della Corte dei conti, di cui all'annesso quadro *A*, al personale della carriera speciale della Corte dei conti in servizio da almeno un anno presso l'ufficio per i servizi meccanizzati della Corte stessa.

L'inquadramento avverrà conservando lo stesso ordine e la stessa anzianità di qualifica e di carriera posseduti, giusta la corrispondenza appresso indicata.

| Precedente qualifica | Qualifica di iscrizione |
|---|---|
| Direttore capo di segreteria o revisione | Direttore capo dei servizi |
| Direttore di segreteria o revisione 1ª classe | Direttore di servizio |
| Direttore di segreteria o revisione 2ª classe | Direttore di reparto |
| Vice direttore segreteria o revisione | Analista programmatore di 1ª classe |
| Revisore o segretario | Analista programmatore di 2ª classe |
| Revisore aggiunto o segretario aggiunto | Analista programmatore di 3ª classe |

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di vice segretario o vice revisore e prestino servizio da almeno un anno presso l'ufficio per i servizi meccanizzati della Corte dei conti, saranno inquadrati nella qualifica di programmatore analista di 3ª classe dopo quattro anni di complessivo servizio nella qualifica di appartenenza conservando la stessa anzianità di carriera posseduta.

Le funzioni relative alle qualifiche della carriera direttiva che non potranno essere ricoperte all'entrata in vigore della presente legge, saranno attribuite, al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, con ordinanza del Presidente della Corte dei conti in relazione alle mansioni ininterrottamente espletate presso l'Ufficio per i servizi meccanizzati da almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Le promozioni alla qualifica di Analista programmatore di 1ª classe saranno conferi-

te al personale di cui all'articolo precedente, al compimento di cinque anni complessivi di carriera compresa quella di provenienza.

Le promozioni alla qualifica di Direttore di reparto saranno conferite al personale di cui all'articolo precedente con le modalità previste dall'articolo 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 9.

Nella prima applicazione della presente legge sono conferiti, a domanda da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i posti della carriera esecutiva del ruolo per i servizi meccanografici della Corte dei conti, di cui all'annesso quadro *B*, al personale della carriera esecutiva della Corte dei conti in servizio da almeno un anno presso l'Ufficio per i servizi meccanizzati della Corte stessa.

L'inquadramento avverrà conservando lo stesso ordine e la stessa anzianità di qualifica e di carriera posseduti, giusta la corrispondenza appresso indicata.

| Precedente qualifica | Qualifica di iscrizione |
|---|---|
| Archivista superiore | Assistente tecnico |
| Archivista capo | Operatore tecnico capo |
| Primo archivista | Primo operatore tecnico |
| Archivista | Operatore tecnico di 1ª classe |
| Applicato | Operatore tecnico di 2ª classe |
| Applicato aggiunto | Operatore tecnico di 3ª classe |

ART. 10.

All'onere di lire 85 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 si provvederà con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

QUADRO *A*

RUOLO PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI DELLA CORTE DEI CONTI

| Coeff. | | Posti |
|---|---|---|
| | *Carriera direttiva* | |
| 670 | Direttore, capo dei servizi | 1 |
| 500 | Direttore di servizio . . . | 3 |
| 402 | Direttore di reparto . . . | 5 |
| 325 | Analista programmatore di 1ª classe . . . . . | 9 |
| 271 | Analista programmatore di 2ª classe . . . . . | |
| 220 | Analista programmatore di 3ª classe . . . . . | |
| | Totale . . . | 18 |

QUADRO *B*

RUOLO PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI DELLA CORTE DEI CONTI

| Coeff. | | Posti |
|---|---|---|
| | *Carriera esecutiva* | |
| 325 | Assistente tecnico . . . . | 3 |
| 271 | Operatore tecnico capo . . | 6 |
| 229 | Primo operatore tecnico . . | 10 |
| 202 | Operatore tecnico di 1ª cl. | 26 |
| 180 | Operatore tecnico di 2ª cl. | |
| 157 | Operatore tecnico di 3ª cl. | |
| | Totale . . . | 45 |

QUADRO *C*

Equiparazione delle qualifiche del ruolo della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici della Corte dei conti con le qualifiche delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

| Denominazione della qualifica | Qualifica corrispondente |
|---|---|
| Direttore capo dei servizi | Ispettore generale |
| Direttore di servizio | Direttore di divisione |
| Direttore di reparto | Direttore di sezione |
| Analista programmatore di 1ª classe | Consigliere di 1ª classe |
| Analista programmatore di 2ª classe | Consigliere di 2ª classe |
| Analista programmatore di 3ª classe | Consigliere di 3ª classe |

QUADRO *D*

Equiparazione delle qualifiche del ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici della Corte dei conti con le qualifiche delle carriere esecutive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

| Denominazione della qualifica | Qualifica corrispondente |
|---|---|
| Assistente tecnico | Archivista superiore |
| Operatore tecnico capo | Archivista capo |
| Primo operatore tecnico | Primo archivista |
| Operatore tecnico di 1ª classe | Archivista |
| Operatore tecnico di 2ª classe | Applicato |
| Operatore tecnico di 3ª classe | Applicato aggiunto |